



Scuola Secondaria Statale di 1° Grado – Indirizzo Musicale “A. Inveges”

Via Alcide De Gasperi n. 8/A - 92019 SCIACCA (AG) -- ☎ PBX 0925 21331 - FAX:092521123
Codice MIUR AGMM054009 - Codice Fiscale 83001110846 - Codice Univoco UFC2HJ e-mail:
agmm054009@istruzione.it PEC: agmm054009@pec.istruzione.it sito web: www.inveges.edu.it

Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA (Art.14 del Regolamento UE 679/2016)

**A tutto il personale Docente ed ATA
a tempo indeterminato e a tempo determinato
all'albo/sito
atti**

Circolare n.10

Oggetto: Addendum Circ. n.1 “avvio dell’anno scolastico 2021-2022 – Green Pass – personale scolastico

Ad integrazione della Circ. n. 1 prot. n. 4128 dello 01-09-2021 avente ad oggetto “Avvio dell’anno scolastico 2021-2022 – obbligo Green Pass- personale scolastico, si fa presente quanto segue:

Ai fini della semplificazione del controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità del personale docente ed ATA, la Circolare M.I. prot. N. 953 dello 09/09/2021 fa presente che, da lunedì 13/09/2021, è disponibile nell’ambito del SIDI, una specifica funzionalità che permette al Dirigente (o ad un suo delegato) di accertare istantaneamente la validità del Green Pass per il personale docente ed ATA a tempo determinato o indeterminato (mediante un’interazione tra il SIDI e la Piattaforma Nazionale DGC).

Questa operazione va effettuata quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede di servizio. Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del Green Pass non vengono, in alcun modo, conservati nel SIDI.

Tale soluzione semplificata, comunque, affianca l'utilizzo dell'APP governativa del Ministero della Salute "Verifica C19" la quale rimane una modalità percorribile dall'Istituzione scolastica per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.

Si sottolinea, ancora, il fatto che le disposizioni relative al possesso della certificazione verde non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute (L. 87 del 17/06/2021 – D.L. n. 111 del 06/08/2021 – Art. 1 comma 6).

Si rende, pertanto, necessario acquisire, per tali soggetti, la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, attestante l'esecuzione della vaccinazione e utile, a tutti gli effetti, a "consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività educative scolastiche" (Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021).

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente ed ATA interessato del processo di verifica, gli elementi relativi al trattamento dei dati attraverso specifica informativa redatta ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale informativa è esclusivamente riferita all'attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità.

Si allegano alla presente:

-Circ. M.I. prot. n. 953 dello 09-09-2021 "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità del Personale docente ed ATA"

- D.L. n.122 del 10-09-2021

- Nota assessoriale Regione Siciliana, prot. n 2541 dello 07-09-2021 "Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 – seguito a Circ. assessoriale n. 2357 dello 02-08-2021".

Sciacca, 14-09-2021



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Angela Croce

Ministero

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali

LORO E-MAIL

e, p.c.

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO E-MAIL

Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde

Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA

Considerata la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. “*Green Pass*”) nell’ambito scolastico statale, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e dal DPCM 17 giugno 2021 e ss. mm. ii., si riportano di seguito le indicazioni organizzative ed operative per i Dirigenti Scolastici, rispetto alle seguenti tematiche:

- I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche*
- II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*
- III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell’ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19*
- IV. Servizi di assistenza*

I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente –mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del *Green Pass* per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

In particolare, quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente

Scolastico o un suo delegato (cfr. *paragrafo II-Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato*):

1. utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e Password) per accedere all'area "Rilevazioni" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "Rilevazione sulle scuole – Verifica Green Pass", da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
2. visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
3. seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
4. seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del *Green Pass* in corso di validità;
5. visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del *Green Pass*.

Occorre precisare che:

- la soluzione descritta si affianca all'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
- gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, "Le disposizioni relative al possesso della certificazione verde [...] non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.". Sarà pertanto necessario acquisire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante l'esenzione dalla vaccinazione e– come indicato dalla Nota MI del 13 agosto 2021, n. 1237– a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso [...] agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche". Si segnala che, in caso di personale esente dal possesso del *Green Pass*, la procedura restituisce un esito negativo in quanto, ad oggi, non sono disponibili in modalità digitale i dati relativi all'esenzione.

In via generale, si rinvia per approfondimenti alla guida operativa disponibile nella sezione "Documenti e manuali" del SIDI ed allegata alla presente (cfr. *Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici* – Allegato n. 1).

II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, è dotato di uno specifico profilo di accesso per la visualizzazione e la consultazione dei dati. Tuttavia lo stesso, mediante formale delega, ha la facoltà di conferire il potere di verifica del *Green Pass* ad altro personale appositamente individuato e formato sulla nuova funzione, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.

Per effetto della delega, il personale autorizzato può visualizzare e consultare la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa *privacy* e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati.

Al fine di facilitare i Dirigenti Scolastici nella formalizzazione della suddetta delega si allega alla presente nota un possibile *format* (cfr. *Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA – Allegato n. 2*).

Una volta predisposta e formalizzata l'autorizzazione del personale delegato, il Dirigente Scolastico utilizza la funzione "*Gestione utenze*" del sistema informativo SIDI per assegnare il profilo di accesso al personale individuato e abilitarlo alla funzionalità di verifica del *Green Pass*. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di profilazione dell'utente, si ricorda che nella sezione "*Documenti e manuali*" del SIDI è possibile consultare la guida operativa "*Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Abilitazione dell'utente all'utilizzo della funzione*".

III. Ruoli *privacy* e trattamento dei dati nell'ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

L'art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 prevede che i Dirigenti Scolastici siano tenuti a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare al personale docente e ATA interessato dal processo di verifica gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso una specifica informativa redatta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr. *Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA – Allegato n. 3*).

Occorre precisare che l'informativa di cui sopra è esclusivamente riferita all'attività di trattamento relativa alla funzionalità SIDI di verifica automatizzata del possesso del *Green Pass* in corso di validità.

IV. Servizi di assistenza

Per supportare i Dirigenti Scolastici ed il personale da loro delegato nelle attività di verifica automatizzata del possesso del *Green Pass*, l'Amministrazione mette a disposizione i seguenti canali di assistenza:

- a) *Servizio di supporto dedicato alla "Verifica Green Pass" raggiungibile al numero 080.9267631*: tale supporto si affianca al tradizionale Servizio di assistenza tecnica del *Service Desk* per raccogliere quesiti e segnalazioni sulla funzionalità SIDI "*Verifica Green Pass*" e fornire alle Istituzioni scolastiche, in coordinamento con l'*Help Desk Amministrativo Contabile*, assistenza e

supporto operativo anche di carattere organizzativo e amministrativo. Tale canale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,00.

- b) *Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC)*: canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili che continuerà ad essere regolarmente attivo, al fine di garantire un supporto costante alle Istituzioni scolastiche. Il servizio HDAC è accessibile al seguente percorso: “*SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile*”. Inoltre, tramite tale servizio è possibile consultare le FAQ e i documenti messi a disposizione del Ministero, nonché usufruire di appositi oggetti multimediali su diverse tematiche d'interesse.

Si ricorda, infine, che il Dirigente Scolastico, nell'ambito dell'attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, potrà consultare la guida operativa e utilizzare i *format* che si allegano alla presente nota e che costituiscono dei modelli modificabili ed integrabili dalla scuola:

- **Allegato n. 1:** *Verifica Green Pass docenti e personale ATA: Guida per i Dirigenti Scolastici*
- **Allegato n. 2:** *Conferimento di delega di funzioni ai fini della verifica della certificazione verde Covid-19 del personale docente e ATA*
- **Allegato n. 3:** *Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 del personale docente e ATA*

Si coglie l'occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici e tutto il personale della scuola per l'impegno profuso anche quest'anno per la ripresa delle attività didattiche.

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

Dott. Jacopo Greco

C = IT

Data e ora della firma:

09/09/2021 17:32:09

IL CAPO DIPARTIMENTO

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134)

(GU n.217 del 10-9-2021)

Vigente al: 11-9-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, in vista dell'imminente inizio delle attivita' didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalita' di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche' delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', estendendo in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalita' a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4

e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'università e

della ricerca

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Gli Assessori

Prot. n. 2541/gab

Palermo, 07.09.2021

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. Seguito a Circolare
assessoriale n.2357/02.08.2021

Alle Città metropolitane, ai Liberi Consorzi
provinciali ed ai Comuni della Sicilia per il tramite
di: ANCI-SICILIA

Al Sig. Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
(USR)

Ai Sigg. Dirigenti scolastici della
Sicilia per il tramite di: USR -Sicilia

p.c. On. Presidente della Regione

Ai Sigg. Prefetti della Regione Siciliana

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sig. Ministro dell'Istruzione

Al Sig. Presidente Task-Force regionale

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio
epidemiologico

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento
regionale per la Pianificazione strategica

Ai Sigg. Dirigenti Generali delle ASP provinciali

Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio

Ai Sigg. Componenti della Task-Force regionale
Agli Enti di Formazione Professionale
Agli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

LORO SEDI

Si fa seguito alla precedente Circolare, citata in oggetto, per integrarne, così come nella stessa annunciato, alcuni aspetti relativi, in particolare, alla sicurezza e vigilanza sanitaria della popolazione scolastica.

Premesso il necessario rimando all'intervenuto D.L. 11/2021, seguito dalla nota tecnico-operativa prot. 121/7/13.08.2021 del competente Dipartimento del Ministero Istruzione, ai quali le istituzioni scolastiche aventi sede in Sicilia sono chiamate ad adeguarsi, da parte regionale si richiama l'ulteriore attenzione di quanti in indirizzo, in ordine a quanto segue.

1) Modalità di accesso alle istituzioni scolastiche: Confermate le disposizioni nazionali, di cui al citato D.L. 11/2021, in ordine all'obbligo del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione ad "esibire la certificazione vaccinale COVID-19" secondo le modalità individuate a livello centrale, si raccomanda ai Dirigenti scolastici di estendere la medesima procedura al personale esterno al sistema nazionale di istruzione, sia pure da questo non direttamente dipendente, allorché lo stesso sia adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo, svolte in immediato contatto con gli alunni (a titolo esemplificativo: addetti all'assistenza igienico-personale, ASACOM, distribuzione pasti, ecc) -fermo restando l'uso, prioritario ed obbligatorio, dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Questi ultimi devono essere, altresì, indossati da ogni altra tipologia di operatori a vario titolo presenti nei plessi scolastici, anche se non posti direttamente a contatto con gli alunni.

Inoltre, sono da intendersi vigenti le misure di controllo, registrazione e vigilanza già adottate, nell'anno scolastico precedente, a carico di visitatori esterni e genitori degli alunni.

Mentre non ricorre alcun obbligo vaccinale e/o di esibizione di correlata certificazione da parte dell'utenza studentesca, si ricorda che mantiene piena validità quanto definito dal CTS Nazionale con verbale n.82/28.05.2020 e di seguito trascritto:

"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

2) Uso di mascherine di protezione individuale e distanziamento: A parziale modifica di quanto comunicato con precedente Circolare prot. 2357/2.08.2021, gli intervenuti provvedimenti nazionali hanno confermato l'uso obbligatorio delle mascherine (di comunità o preferibilmente chirurgiche) per alunni ed operatori, con eccezione per i minori frequentanti i servizi educativi e la scuola dell'infanzia (0-6 anni) e per le condizioni individuali di accertata inidoneità all'uso del dispositivo, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità.

E altresì concessa deroga all'uso della mascherina "per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità".

Fermo restando quanto sopra, il distanziamento interpersonale resta fissato a 1 mt., essendo tuttavia ammesse dal D.L. 11/2021 distanze inferiori allorché le specifiche situazioni logistiche non consentano il rispetto della prescrizione.

E ovvio che tale facoltà di deroga dovrà essere limitata a circostanze insuperabili e preferibilmente alle sole aule di lezione.

- 3) Gestione delle emergenze sanitarie da Covid-19: Per quanto attiene alla gestione di casi e focolai infettivi da COVID-19 individuati nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, si rimanda ai contenuti e alle procedure individuate nella Circolare inter-assessoriale n.33 1 1 8/24.09.2020, rinvenibile sul sito dell'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale alla voce "Emergenza Coronavirus".

Con riferimento, invece, a circostanze di particolare criticità epidemiologica in ambito territoriale locale o regionale, accertate dalle ASP, la sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche può essere disposta solo in presenza di classificazione del rischio in "zona arancione" o in "zona rossa". Il provvedimento è adottato, di regola, dal Presidente della Regione che procederà altresì ad individuare, per ogni ordine e grado di istruzione, l'eventuale percentuale di alunni ammissibili in presenza, avendo riguardo alle specifiche situazioni di contesto. In linea generale, si tenderà ad applicare le previsioni di cui al D.L. 52/2021, convertito con legge 87/2021.

In presenza di emergenze sanitarie a carattere locale, COVID-19 e caratterizzate dalla classificazione in zona rossa od arancione, il provvedimento di chiusura/sospensione delle attività didattiche, parziale o totale, può essere disposto dal Sindaco, previo obbligo e conforme parere dell'ASP competente per territorio.

- 4) Ricorso alla DAD: In coerenza con le previsioni adottate a livello nazionale, le attività didattiche relative all'a.s. 2021-22 e riguardanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si svolgeranno ordinariamente in presenza. Il ricorso alla DAD, nella misura percentuale prevista da eventuali e specifiche disposizioni dell'Autorità competente, è subordinato ai provvedimenti di chiusura/sospensione di cui al precedente paragrafo 3).

Inoltre, i Dirigenti scolastici possono autorizzare l'impiego puntuale della DAD in casi di documentata necessità, tra i quali, in particolare, si menzionano lo stato di quarantena a carico di singoli alunni o di gruppi di essi e/o situazioni di particolare fragilità personale, supportate da idonee attestazioni rese da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

- 5) Scuola 0-6 anni: Valgono le disposizioni impartite dall'Autorità nazionale e più recentemente formulate con specifico provvedimento in corso di definitiva approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni.
- 6) Sistema universitario: Valgono le disposizioni impartite dall'Autorità nazionale, per come declinate nei limiti consentiti dalle intese convenute in seno al Comitato Regionale delle Università Siciliane (CRUS) e dagli atti adottati dai singoli Atenei, nel rispetto del principio dell'autonomia universitaria.
- 7) Formazione professionale e ITS: Con nota prot. 35828/ 2.09.2021- l'Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale ha chiarito che, fino a diversa disposizione, le attività

formative in obbligo scolastico e quelle relative ai percorsi ITS vengono adeguate, salvo specifiche e motivate deroghe autorizzate dallo stesso Assessorato, agli stessi criteri nazionali, validi per il sistema di istruzione ed a quelli ulteriormente precisati nella presente Circolare. Quanto sopra viene esteso, con la presente disposizione, anche ai corsi di formazione per adulti.

Inoltre, agli allievi dei corsi di formazione professionale per adulti e dei percorsi ITS è fatto obbligo di esibire la certificazione vaccinale COVID-19 (green Pass) o, se non disponibile, tampone (anche rapido) eseguito nelle precedenti 48 ore.

Tale obbligo viene esteso, per ragioni di sanità pubblica, anche ai componenti delle commissioni di esame per le prove di valutazione finale riferiti ai percorsi del sistema regionale della certificazione di competenza, di qualifica professionale e di istruzione e formazione (IeFP).

- 8) Vaccinazione e monitoraggio sanitario: A partire dalla seconda metà del corrente mese di settembre, sarà annesso l'accesso delle USCA declinate presso le istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta, onde consentire, in un ragionevole lasso di tempo, l'innalzamento della percentuale della popolazione scolastica volontariamente vaccinata, sia con riferimento agli studenti della fascia anagrafica 12-19 anni che agli operatori scolastici a tutt'oggi non immunizzati. Al riguardo, i Dirigenti scolastici potranno avanzare apposita istanza all'ASP territoriale competente affinché quest'ultima possa adeguatamente calendarizzare le relative sessioni vaccinali, dandone preventiva comunicazione alle istituzioni scolastiche richiedenti.

Le istanze, da parte dei medesimi Dirigenti scolastici o dei Sindaci* potranno altresì riguardare la richiesta di monitoraggi sanitari (mediante tamponi), se motivati dall'esigenza epidemiologica accertate dalle ASP.

Inoltre, con specifico riferimento alla scuola primaria e secondaria di primo grado, si procederà a regolare il monitoraggio con impiego di tampone salivare, secondo le esplicitazioni dell'Istituto

Superiore di Sanità (I.S.S.), d'intesa con la Struttura Commissariale nazionale per l'emergenza Covid-19.

Più in dettaglio ed in coerenza con le disposizioni impartite a livello nazionale, con provvedimento che si allega in copia, ogni Ambito provinciale dell'USR fornirà alle ASP territorialmente competenti (Dipartimento di prevenzione) l'elenco delle istituzioni scolastiche (e/o relativi plessi) selezionate per il campionamento, nel rispetto dei criteri fissati dall'I.S.S.

Da parte loro, le ASP predisporranno e comunicheranno, dandone conoscenza al Dipartimento Attività

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, il calendario degli accessi, che avverranno con cadenza

quindicinale in scuole diverse (preferibilmente in numero da una a tre), in modo che il

Dirigente scolastico (o Persona da questi delegata) possa individuare le coorti di alunni

rientranti nello screening, richiedendo preventivo e documentato consenso a chi esercita la potestà genitoriale.

Nella data fissata per il prelievo, la competente USCA scolastica provvederà ai necessari adempimenti sanitari, incluso il trasferimento dei campioni al laboratorio, individuato dal Dipartimento Pianificazione Strategica per rispetto del relativo esatne diagnostico.

In relazione alla novità e particolarità della procedura, si invitano tanto gli Allibiti scolastici provinciali quanto le ASP in indirizzo a volere identificare un proprio referente per la gestione dell' attività. affinché possa anche essere assicurato il raggiungimento degli obiettivi di sanità pubblica e dei target specifici già fissati dall'I.S.S., fornendone comunicazione al Dipartimento Pianificazione Strategica e al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

In ogni caso, per ciascuna provincia, saranno ibrnite agli Allibiti territoriali del I'U.SR e. (raniile questi, a'Sigg-Dirizyenti scolastici ulteriori istruzioni ed indicazioni operative da parte (Teleotnpelente Dipallilnenlo 't At(ivilà-Sanitaric c ()sservatorioepi(lletliQlogieo" dell'Assessorato regionale dellaSalute.

In relazione ai contenuti (ella presente apprezzata dalla Giunta regionale di Governo nella seduta del 7.09.202
Is si confida nella più all)llia e collegiale collaborazione e, nell'approssitnarsi (ellàvvio del lanno scolastico-
l'or:nativo, si rivolgono a tutte le istituzioni (Fislrl/ione e l'ornva/ione della Sicilia) i più sinceri auguri di buon
lavoro.

L'Assessore alla Salute
(Avv. Ruggiero Ruffa)



L'Assessore all'Istruzione e
Formazione Professionale
(On. Prof. Roberto Ragalla)

